



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 101 della seduta del 21 marzo 2022

Oggetto: presa d'atto modifiche Statuto Azienda Calabria Lavoro. Attuazione art. 13, legge regionale n. 69/2012 "Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali".

Assessore: f.to Dott.ssa Giuseppina Princi

Dirigente Generale: f.to Dott. Roberto Cosentino

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente		X
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MAURO DOLCE	Componente		X

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 120618 del 10.03.2022

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, recante "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469", per come successivamente modificata ed integrata con le leggi regionali 2 maggio 2001, n. 7, 5 ottobre 2007, n. 22, 29 dicembre 2010, n. 34 e, da ultimo, 28 dicembre 2018, n. 52, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro, quale Ente pubblico economico, strumentale della regione dotato di personalità giuridica ed autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale;
- lo Statuto di Azienda Calabria Lavoro, adottato dal Direttore Generale p.t. con Decreto n. 1 del 25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'11 Aprile 2008 e approvato con D.G.R. della Calabria n. 306 del 15 aprile 2008;
- il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il Dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e la successiva D.G.R. n. 590 del 23 dicembre 2021 e D.P.G.R. n. 246 del 28 dicembre 2021, di proroga dell'incarico;

CONSIDERATO che

- a seguito della necessità di costituire il nuovo Collegio dei Revisori di Azienda Calabria Lavoro per il triennio 2019/2021, con decreto dirigenziale n. 3618 del 22 marzo 2019 si è proceduto ad approvare l'Avviso Pubblico rivolto a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e ad Azienda Calabria Lavoro, interessati alla presentazione della relativa candidatura;
- espletata l'istruttoria sulle adesioni pervenute, si è provveduto ad approvare gli elenchi, rispettivamente, dei soggetti idonei e ammessi e dei soggetti non ammessi con decreto dirigenziale n. 9794 del 07 agosto 2019, trasmesso alla Giunta regionale per il seguito di competenza, ai sensi di quanto disposto dall' art. 5 dell'Avviso Pubblico di cui al D.D.G. n. 3618/2019;
- in data 26 agosto 2020, è avvenuto il decesso del Presidente del Collegio dei Revisori di Azienda Calabria Lavoro, comunicato dall'ente al Dipartimento vigilante, nonché all'Assessore al Lavoro, con nota trasmessa via PEC il 4 Settembre 2020, prot. n. 3157;

RILEVATO che

- l'art. 13 L.R. n. 69/2012 impone agli Enti strumentali, agli Istituti, alle Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, di provvedere secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente,
- in ossequio a tale disposizione il competente Dipartimento, ritenuto necessario e improcrastinabile, procedere alla ricostituzione dell'Organo di Revisione dell'ente strumentale, con decreto Dirigenziale n. 13326 del 20.12.2021 ha provveduto ad approvare l'Avviso Pubblico per la formazione dell'elenco regionale dei candidati alla nomina di Revisore Unico e Revisore Supplente di Azienda Calabria Lavoro;

RITENUTO che

- occorre adeguare il contenuto dello Statuto di Azienda Calabria Lavoro alle disposizioni normative sopra richiamate e, conseguentemente, apportare le modifiche necessarie al detto adeguamento;

VISTI

- il Decreto n. 21 del 03.03.2022 con cui il Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro ha apportato allo Statuto le modifiche necessarie relativamente all'Organo di Revisione dell'Ente;
- l'art. 19 della legge regionale n. 5/2001, che prevede che lo Statuto adottato dal Direttore Generale dell'Azienda debba essere approvato dalla Giunta Regionale;
- il parere positivo sulle suddette modifiche, reso ai sensi della DGR n. 615/2021 dal competente Settore del Dipartimento "Presidenza" con nota prot. n. 133633 del 17/03/2022 in atti;

RITENUTO

- pertanto, necessario approvare il nuovo testo dello Statuto, così come adottato dal Commissario di Azienda Calabria Lavoro con il predetto Decreto;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro, a voti unanimi,

DELIBERA

1. di prendere atto del Decreto n. 21 del 03.03.2022 "Adozione proposta di modifiche Statuto Azienda Calabria Lavoro – Legge Regionale 19 Febbraio 2001 n. 5 e ss.mm.ii.– Annullamento Decreto Commissario Straordinario n. 17 del 15/02/2022 e Adozione nuova proposta di modifiche Statuto Azienda Calabria Lavoro”;
2. di approvare lo Statuto di Azienda Calabria Lavoro ad esso allegato;
3. di demandare al Dipartimento Lavoro e Welfare l'assunzione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione relativamente alla ricostituzione dell'Organo di Revisione di Azienda Calabria Lavoro in forma monocratica;
4. di notificare il presente provvedimento al Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro;
5. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
f.to **Avv. Eugenia Montilla**

IL PRESIDENTE
f.to **Dott. Roberto Occhiuto**



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Allegato alla deliberazione
n. 101 del 21.03.2022

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale reggente
segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

dott. Roberto Cosentino
Dirigente generale reggente
del dipartimento "Lavoro e Welfare"
dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott.ssa Giuseppina Princi
Vicepresidente Giunta Regionale
con delega al Lavoro
gusi.princi@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Presca d'atto modifiche Statuto Azienda Calabria Lavoro. Attuazione art. 13, legge regionale n. 69/2012 "Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali"". Riscontro nota prot. 114885 del 08/03/2022.

A riscontro della nota prot. 114885/2022, relativa alla proposta deliberativa "Presca d'atto modifiche Statuto Azienda Calabria Lavoro. Attuazione art. 13, legge regionale n. 69/2012 "Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali"", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, preso atto che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento *"non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale"*, si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

STATUTO

Azienda Calabria Lavoro

Art. 1

Disposizioni generali

L'Azienda Calabria-Lavoro (di seguito denominata Azienda), istituita con la Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 «Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469», così come modificata e integrata dalle LL.RR. 2 maggio 2001, n. 7 e 5 ottobre 2007, n. 22. Ha sede in Reggio Calabria ed è Ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

L'azione dell'Azienda è disciplinata dalle linee programmatiche della Giunta regionale, dal codice civile, dallo Statuto della Regione Calabria e dalla Legge regionale di cui al precedente paragrafo.

Art. 2

Finalità e Valori

L'Azienda promuove attraverso attività di analisi ed assistenza lo sviluppo e l'operatività dei Centri per l'impiego e di altre strutture pubbliche e private coinvolte nel sistema territoriale dei «servizi per l'impiego». Le attività sono in ogni caso finalizzate a garantire la qualità degli attori coinvolti nel sistema.

L'Azienda supporta la Giunta regionale nell'ambito delle scelte sulle Politiche del Lavoro e, se richiesta, ne cura in tutto o in parte la realizzazione delle stesse. Presidia inoltre il sistema informativo che supporta la conoscenza del mercato del lavoro territoriale.

L'Azienda opera mediante azioni mirate, progetti, servizi, per il riequilibrio del sistema territoriale, in una logica di allineamento «verso l'alto» degli standards di servizio.

L'Azienda presidia il sistema informativo che supporta la conoscenza del mercato del lavoro territoriale.

L'Azienda nell'ambito della realizzazione delle finalità sopra indicate è orientata dai seguenti valori: Professionalità, Orientamento al Servizio, Flessibilità, Integrazione:

A) Professionalità

L'Azienda è una struttura professionale, che ha la missione di fornire supporto professionale al sistema. Il potere e l'influenza dell'Azienda si basa sulla leadership professionale e non sulle procedure amministrative o sulle risorse controllate e distribuite.

B) Orientamento al Servizio

L'Azienda è orientata al conseguimento di risultati esplicitamente definiti in rapporto con i bisogni delle strutture del sistema, articolando il proprio piano di attività in modo mirato ai destinatari individuati dalla legge istitutiva.

C) Flessibilità

L'Azienda è struttura flessibile dal punto di vista strategico (definisce un piano di attività flessibile, che varia di anno in anno sulla base dei bisogni che emergono e anche del consolidamento del sistema), strutturale (non ha una struttura definita, né un organico rigido) e operativo (le modalità di lavoro sono definite in autonomia, sulla base delle effettive necessità operative).

D) Integrazione

L'Azienda è orientata all'integrazione: sviluppare la cooperazione tra i diversi centri per l'impiego e tra strutture pubbliche e private presenti sul territorio e coinvolte nel sistema lavoro è un parte fondamentale della sua missione. La produzione di «Valore» da parte di questa struttura, avviene in primo luogo mettendo in relazione professionalità, esperienza, soggetti presenti nei diversi punti del sistema.

Art. 3

Funzioni

L'Azienda esercita le funzioni e svolge le attività in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale ed opera in coordinamento con gli altri soggetti previsti nella Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 e successive modifiche e integrazioni.

Esercita, altresì, le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del Lavoro e di monitoraggio ed assistenza tecnica nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Inoltre, in coerenza con le direttive della Giunta regionale:

- a) provvede, sulla scorta dei dati rilevati, ad elaborare programmi di orientamento delle politiche attive del lavoro ed occupazionali;
- b) garantisce il supporto alle strutture regionali in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche attive del lavoro;
- c) fornisce, in convenzione, l'assistenza tecnica alle Province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche attive del lavoro ai sensi della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5;
- d) favorisce la qualificazione dei servizi per l'impiego, attraverso interventi di supporto metodologico, di formazione ed aggiornamento tecnico del personale adibito alle attività disciplinate dalla presente legge, nonché di ricerca, studio e documentazione;
- e) assicura il supporto tecnico istruttorio agli organi regionali preposti allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5;
- f) pubblicizza le elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema regionale informatico sul lavoro ed i risultati di ricerca e monitoraggio.

L'Azienda in particolare esercita compiti di supporto tecnico alla:

- 1) Programmazione e valutazione delle politiche del lavoro, dei servizi per l'impiego e delle politiche formative;
- 2) Individuazione e verifica delle modalità e standard di efficienza, efficacia e di qualità dei servizi offerti dai centri per l'impiego di cui alla Legge regionale n. 5 del 19 febbraio 2001;
- 3) Azione di monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati conseguiti dal sistema regionale dei servizi per il lavoro, sia complessivamente, che nelle singole articolazioni funzionali e territoriali;
- 4) Attività della Commissione Regionale Tripartita e del Comitato Istituzionale di Coordinamento;
- 5) Gestione del sistema informativo in materia del lavoro;
- 6) Formazione degli operatori dei Centri per l'Impiego;
- 7) Individuazione e definizione di azioni innovative per la qualificazione dei servizi all'impiego.

All'Azienda la Giunta regionale può attribuire funzioni in materia di interventi di politica attiva del lavoro in favore delle fasce deboli, di tirocini, nonché ulteriori funzioni ed attività di natura tecnica e strumentale alle politiche del lavoro, ivi compresa la gestione di fondi Comunitari, Nazionali e Regionali.

Possono essere altresì demandate funzioni di istruttoria e valutazione tecnica, economica e finanziaria di alcune Leggi regionali agevolative per soggetti pubblici o privati, anche in associazione con soggetti pubblici e privati, laddove ciò risulti strumentale per ottenere efficacia ed efficienza dell'azione.

L'Azienda svolge attività di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Lavoro Regionale (SILAR) e delle banche dati dei servizi all'impiego, assicurando le connessioni con il Sistema Informativo Lavoro Nazionale di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, gli accessi ad altri sistemi informativi pubblici e privati, nonché l'omogeneità degli standard informativi.

All'interno dell'Azienda, sono costituiti i seguenti Osservatori:

- a) Osservatorio sul lavoro minorile;
- b) Osservatorio sul lavoro femminile;
- c) Osservatorio sul lavoro sommerso;
- d) Osservatorio regionale per la salvaguardia della salute dei lavoratori e per la verifica dell'attuazione in Calabria del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Il funzionamento dei su elencati osservatori è regolamentato con apposite disposizioni adottate dal Direttore Generale dell'Azienda.

L'Azienda formula un piano annuale delle attività, che è proposto alle valutazioni della Giunta regionale, previo parere della Commissione e del Comitato di cui agli art. 6 e 7 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5.

Predisporre, altresì, una relazione consuntiva sullo svolgimento delle attività programmate che viene sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.

L'Azienda, per la gestione dei compiti assegnati, o per innovative sperimentazioni ad alto valore o effetto occupazionale può avvalersi di specifiche professionalità esterne.

Art. 4

Organi

Sono organi dell'Azienda:

- a) il Direttore Generale;
- b) il Revisore Unico.

Art. 5

Direttore Generale

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Azienda, è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e gli indirizzi della Giunta regionale.

In particolare provvede:

- a) all'adozione dello statuto;
- b) all'adozione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione di cui alla successiva lettera d);
- c) all'organizzazione amministrativa e alla determinazione della dotazione organica entro 60 giorni dalla nomina;
- d) alla stipula delle convenzioni per l'erogazione dei servizi;
- e) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale annuale;
- f) all'adozione del programma annuale di attività, previo parere obbligatorio della Commissione regionale tripartita;
- g) alla presentazione alla Giunta regionale della relazione annuale sulle attività dell'Azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza;
- h) all'assegnazione ai Dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli, nonché alla verifica dei risultati di gestione;

i) all'assunzione in ottemperanza agli indirizzi della Giunta regionale, di ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'Azienda e l'integrazione con gli altri soggetti che, ai sensi delle leggi vigenti, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro;

l) a proporre i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5;

m) provvede alla nomina di specifici professionisti esterni, ai quali conferisce incarichi di consulenza.

Il Direttore Generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto annuale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.

L'incarico di Direttore Generale non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorative dipendente o professionale. Per i Dirigenti regionali il conferimento dell'incarico di Direttore è subordinato al collocamento senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

Art. 6

Revisore Unico

L'Organo di Revisione è costituito dal Revisore Unico e da un supplente, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e alla formazione.

Al Revisore Unico, che dura in carica tre anni, spetta il compenso annuale previsto dalla L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

Il Revisore Unico esercita il controllo di competenza sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente ed in particolare provvede:

a) alla redazione, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;

b) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;

c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

d) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa, nonché alla formulazione di eventuali rilievi e suggerimenti.

Per quanto non disciplinato dal presente atto, ai revisori si applicano le vigenti disposizioni di Legge regionale.

Art. 7

Bilancio

L'Azienda ha un patrimonio ed un bilancio propri.

Il bilancio è disciplinato in conformità ai principi della contabilità finanziaria e della legislazione regionale in vigore.

Il bilancio di previsione è trasmesso alla Giunta regionale, entro i termini di legge, per la relativa ratifica.

Le eventuali variazioni al bilancio di previsione devono essere trasmesse, entro i termini di legge, per l'approvazione definitiva.

In ogni caso tale tempistica è adeguata a quella del bilancio regionale.

Il rendiconto generale annuale è trasmesso alla Giunta entro il 31 marzo per l'approvazione.

Art. 8

Modalità di gestione delle entrate e delle uscite

a) Le entrate sono riscosse dall'Istituto di Credito che gestisce il servizio di Tesoreria mediante reversali di incasso o mediante introiti senza riversale da regolarizzare con l'emissione di reversali medesime;

b) le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo, devono essere firmate dal Direttore ovvero da un suo delegato;

c) le spese sono disposte dal Direttore, nei limiti del Budget assegnato all'Azienda, tenuto conto di quanto indicato all'art. 9 sui mezzi finanziari e patrimoniali;

d) la liquidazione delle spese è effettuata dal soggetto che le ha disposte, previa verifica della regolarità della prestazione o fornitura;

e) il Direttore, verificata la regolarità della liquidazione, ordina il pagamento delle spese mediante mandati individuali o collettivi ovvero a mezzo di ruoli di spesa fissa, numerati in ordine progressivo; i mandati sono firmati dal Direttore o da un suo delegato;

f) i mandati di pagamento sono estinti mediante:

- pagamenti presso sportello Tesoreria;
- accredito in conto corrente bancario;
- accredito in conto corrente postale a favore del creditore;
- assegno di bonifico non trasferibile con spese di spedizione a carico dell'Azienda;
- mandati nominativi per cassa.

I documenti di cui alle lettere b) ed e) del presente articolo devono comunque sempre indicare il nome del debitore/creditore, l'importo da riscuotere/pagare, l'esercizio di riferimento, il capitolo di

bilancio cui è imputata la entrata/spesa, la causale di riscossione/pagamento. Ogni ordinativo deve far riferimento ad un solo capitolo di bilancio.

Art. 9

Mezzi finanziari e patrimoniali

L'Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dalle leggi finanziarie;
- b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate alla Regione;
- c) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.

La Regione assegna all'Azienda i beni e le attrezzature trasferite dal Ministero del Lavoro già in dotazione all'Agenzia per l'Impiego.

La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell'Azienda.

Art. 10

Pianta organica

La Pianta organica è redatta dal Direttore, in osservanza di quanto statuito dagli artt. 22, 25 e 26 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5. Per la prima determinazione, l'inquadramento del personale avverrà secondo le determinazioni di cui all'art. 26 della suddetta legge. Per le successive integrazioni o modifiche, si provvederà con contratti triennali, rinnovabili, con procedura selettiva, così come disposto dal medesimo articolo.

Art. 11

Programma annuale di attività

Annualmente, il Direttore trasmette alla Giunta regionale una dettagliata relazione contenente il Programma annuale di attività, relativo all'esercizio in corso. Tale relazione deve essere accompagnata dal parere della Commissione di cui all'art. 6 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5.

Art. 12

Relazione annuale sulle attività dell'Azienda

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza il Direttore trasmette alla Giunta regionale la relazione annuale sulle attività dell'Azienda.

Art. 13

Vigilanza e controllo

L'Azienda è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale tramite il competente settore che si esercita con il controllo degli atti afferenti:

- a) il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;
- b) il rendiconto generale annuale;
- c) la pianta organica.

La Giunta regionale, contestualmente all'esame del rendiconto annuale, riscontra la coerenza delle azioni dell'Azienda rispetto agli indirizzi espressi.

Gli atti del Direttore, sottoposti all'esame della Giunta regionale, diventano esecutivi decorsi trenta giorni dal loro ricevimento da parte del settore di cui al comma 1 se non rinviati al riesame.

Le attività dell'Azienda sono soggette al controllo strategico della Regione.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 21 del 03/03/2022

OGGETTO: Adozione proposta di modifiche Statuto Azienda Calabria Lavoro – Legge Regionale 19 Febbraio 2001 n. 5 e s.s.m.i.i. – Annullamento Decreto Commissario Straordinario n. 17 del 15/02/2022 e Adozione nuova proposta di modifiche Statuto Azienda Calabria Lavoro.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in Reggio Calabria,

VISTO lo Statuto di Azienda Calabria Lavoro, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1 del 25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'11 aprile 2008 e approvato con D.G.R. della Calabria n. 306 del 15 aprile 2008;

VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il Dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e la successiva D.G.R. n. 590 del 23 dicembre 2021 e D.P.G.R. n. 246 del 28 dicembre 2021, di proroga dell'incarico;

VISTA la L.R. n. 22/2010, art. 10 che indica in modo dettagliato le modalità di determinazione del compenso del Presidente del Collegio dei Revisori degli Enti sub-regionali, nonché quello dei membri supplenti;

VISTA la L.R. n. 69/2012, art. 13 che impone agli Enti strumentali, agli Istituti, alle Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, di provvedere secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente;

CONSIDERATI

- la nota Prot. n. 55614 del 04/02/2022 acquisita agli atti di questa Azienda con il Prot. 477 del 07/02/2022, con la quale veniva richiesta la trasmissione della proposta di modifica Statutaria dell'Organo di Revisione;
- la PEC di questa Azienda del 07/02/2022 di riscontro alla sopracitata richiesta Prot. n. 55614 del 04/02/2022 con la quale è stata inviata la proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto di Azienda Calabria Lavoro;
- la PEC dell'08/02/2022 con cui il Settore Politiche Attive del Dipartimento Lavoro e Welfare esprime la propria condivisione rispetto alla proposta di modifica di Azienda Calabria Lavoro e invita la stessa all'adozione e trasmissione del provvedimento formale avente ad oggetto le modifiche statutarie di che trattasi, al fine di poter formalizzare la relativa proposta di DGR di presa d'atto;
- il Decreto Commissario Straordinario n. 17 del 15/02/2022 recante "Adozione proposta di modifiche Statuto Azienda Calabria Lavoro – Legge Regionale 19 Febbraio 2001 n. 5 e s.s.m.m.i.i."

PRESO ATTO della nota prot. n. 92982 del 24/02/2022, acquisita agli atti di questa Azienda con il Prot. 759 del 24/02/2022, con la quale il Dipartimento vigilante invita l'ente strumentale ad adeguare il proprio Statuto alla L.R. 22/2010 relativamente alla determinazione del compenso del Revisore Unico;

RITENUTO, pertanto, di dover recepire la suddetta nota prot. n. 92982/2022 e, conseguentemente, annullare il precedente decreto commissariale n. 17 del 15/02/2022, adottare la proposta di Statuto modificato nel nuovo testo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale la cui efficacia rimane subordinata all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L.R. 5/2001;

DARE ATTO che dal presente decreto non deriva alcun onere a carico del Bilancio di Azienda Calabria Lavoro;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e approvate,

- di **recepire** la nota prot. n. 92982 del 24/02/2022, acquisita agli atti di questa Azienda con il Prot. 759 del 24/02/2022, con la quale il Dipartimento vigilante invita l'ente strumentale ad adeguare il proprio Statuto alla L.R. 22/2010 relativamente alla determinazione del compenso del Revisore Unico;
- di **annullare** il precedente decreto commissariale n. 17 del 15/02/2022;
- di **adottare** la nuova proposta di Statuto di Azienda Calabria Lavoro con le modifiche rese necessarie dall'art. 10 della L.R. n. 22/2010, nel nuovo testo che si allega al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;
- di **trasmettere** il presente Decreto, unitamente all'allegato al Dipartimento Lavoro e Welfare alla Giunta Regionale per le determinazioni di competenza della medesima;
- di **dare atto** che il presente Decreto non comporta oneri a carico del bilancio di Azienda Calabria Lavoro;
- di **pubblicare** il presente Decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro.

Il Commissario Straordinario
Dott. Felice Iracà